



UNITÀ  
SINDACALE

FALCRI silcea

# UNISIN doc.

Notiziario a cura della Segreteria Nazionale



UNITÀ  
SINDACALE

FALCRI silcea

**Roma, 21 febbraio 2013 – n. 19**

Da: Il Quotidiano IPSOA – News area Lavoro & Previdenza 20.02.13

► **Orientamento costante della giurisprudenza**

## **Trasferimento di ramo d'azienda e struttura creata ad hoc**

**La Suprema Corte si pronuncia in tema di trasferimento d'azienda, verificando se il trasferimento in una struttura dell'azienda creata ad hoc possa costituire un trasferimento di ramo di azienda ai fini e per gli effetti dell'applicazione dell'art. 2112 cod. civ.**

*di Francesco Buffa - Magistrato presso la Corte di Cassazione*

**La S.C. ritiene che il trasferimento deve riguardare una entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, il che presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma, e non anche una struttura produttiva creata "ad hoc" in occasione del trasferimento,** o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo. La sentenza, quindi, conferma la nozione consolidata di ramo d'azienda come affermata dalla propria - univoca sul punto - giurisprudenza.

Già Cass. Sez. L, Sentenza n. 6452 del 17/03/2009 aveva in tema ritenuto che, in materia di trasferimento d'azienda, la direttiva CE 77/187, come ripresa nel contenuto dalla direttiva CE 98/50 e, infine, razionalizzata nel testo mediante sostituzione con la direttiva CE 2001/23 (all'origine della rinnovata versione dell'art. 2112 cod. civ.), nell'ambito del fenomeno della circolazione aziendale, persegue lo scopo di garantire ai lavoratori - assicurando la continuità dell'inerenza del rapporto di lavoro all'azienda, o alla parte di essa, trasferita ed esistente al momento del trasferimento - la conservazione dei diritti in caso di mutamento dell'imprenditore. Ne consegue che per "ramo d'azienda", come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione di azienda, deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e (come affermato anche dalla Corte di Giustizia, sentenza 24 gennaio 2002, C-51/00 Temco) consenta l'esercizio di una attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo, il cui accertamento presuppone la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa, consistenti nell'eventuale trasferimento di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell'avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del

personale da parte della nuova impresa, dell'eventuale trasferimento della clientela, nonché del grado di analogia tra le attività esercitate prima o dopo la cessione, in ciò differenziandosi dalla cessione del contratto ex art. 1406 cod. civ. che attiene alla vicenda circolatoria del solo contratto, comportando la sola sostituzione di uno dei soggetti contraenti e necessitando, per la sua efficacia, del consenso del lavoratore ceduto.

Secondo Cass. Sez. L, Sentenza n. 2489 del 01/02/2008, per "ramo d'azienda" , ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. (così come modificato dalla legge 2 febbraio 2001, n. 18 , in applicazione della direttiva CE n. 98/50), come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione di azienda, deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, il che presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente e non anche una struttura produttiva creata "ad hoc" in occasione del trasferimento o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo, essendo preclusa l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore e non dall'inerenza del rapporto ad un ramo di azienda già costituito. Ne consegue che può applicarsi la disciplina dettata dall'art. 2112 cod. civ. anche in caso di frazionamento e cessione di parte dello specifico settore aziendale destinato a fornire il supporto logistico sia al ramo ceduto che all'attività rimasta alla società cessionaria, purché esso mantenga, all'interno della più ampia struttura aziendale oggetto della cessione, la propria organizzazione di beni e persone al fine della fornitura di particolari servizi per il conseguimento di specifiche finalità produttive dell'impresa e che, in presenza di tale presupposto, si considerano fare parte del ramo d'azienda - sicché i reciproci rapporti vengono trasferiti dal cedente al cessionario, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., senza necessità di un loro consenso - i dipendenti che prestano la loro attività non solo esclusivamente, ma anche prevalentemente, per la produzione di beni e servizi del ramo aziendale.

*Copyright © - Riproduzione riservata*

***Allegato: Sentenza Cassazione, sez. lavoro, 4/12/2012, n. 21710***